

IL MONDO politico pensa alle elezioni; altrettanto dovrebbero fare i cittadini, poiché il loro esito avrà influenza sulla vita di ciascuno di noi. Ci sono però anche altri problemi di cui occorre tempestivamente occuparsi: è il caso, ad esempio, dell'aumento degli assegni familiari che decorrerà dal 1° luglio prossimo. Lo prevede la legge numero 79 del 1983 che recepisce il contenuto dell'accordo intervenuto il 22 gennaio scorso fra governo, sindacati e Confindustria (il testo coordinato della legge è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile scorso).

Com'è noto, restano in vigore gli assegni familiari per così dire ordinari (19.760 lire mensili); in aggiunta a questi, hanno diritto ad un assegno integrativo, per i soli figli minorenni a carico, i lavoratori dipendenti in attività e in quiescenza, il cui reddito complessivo familiare non superi determinati limiti e provenga per almeno il 70 per cento da stipendi, salari o pensioni.

L'importo dell'assegno integrativo è decrescente man mano che aumenta il reddito ed è diverso a seconda del numero dei figli. Il tetto di reddito per aver diritto all'assegno è di 13 milioni con un figlio, 18 milioni con 2, 20 milioni con 3, 23 milioni con 4 o più figli. Il reddito di cui tener conto è quello percepito nel 1982, che viene denunciato in questi giorni con la dichiarazione dei redditi.

PERCHÉ NE parliamo? Perché è ora di provvedere agli adempimenti necessari per ottenere l'assegno integrativo. L'iniziativa dovrebbe partire dalle aziende e dagli enti erogatori degli assegni familiari: lo stabilisce il 1° comma dell'art. 5 della legge. Spetta ad essi chiedere la presentazione — da parte di chi si ritiene nelle condizioni per aver diritto all'assegno integrativo — di una dichiarazione attestante il reddito familiare percepito nel 1982.

Da luglio assegni familiari

più alti: ma come ottenerli?

Non risulta che siano state emanate istruzioni sulla procedura da seguire: col duplice rischio che taluni, per difetto d'informazione, non provvedano agli adempimenti e che ad altri vengano imposti adempimenti non necessari; ci sono, ad esempio, aziende che pretendono che i richiedenti e i loro familiari vadano in Comune o da un notaio per farsi autenticare la firma sotto alla dichiarazione.

Per la verità, per quanto riguarda un aspetto delle procedure, non dovrebbero essere necessarie istruzioni. Infatti il quarto comma dell'articolo 6 della legge prescrive espressamente che vanno osservate le norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari vigenti. Ora, le aziende sanno che già oggi, per ottenere l'assegno per il coniuge a carico, il lavoratore deve presentare una dichiarazione controfirmata anche dal coniuge con l'indicazione dei redditi percepiti da quest'ultimo, allo scopo di verificare che essi non superino il limite oltre il quale il coniuge non è considerato a carico. La dichiarazione (la cui eventuale falsità è soggetta alle sanzioni penali previste dall'articolo 26 della legge numero 15/1968) non ha bisogno di alcuna autenticazione. Sembra quindi logico applicare la stessa procedura.

QUALCHE INCERTEZZA può sorgere sul contenuto della dichiarazione, che deve permettere di conoscere il reddito complessivo della famiglia (risultante dalla somma dei redditi del richiedente, del coniuge e dei figli, compresi quelli maggiorenni conviventi) e di verificare il rapporto fra i redditi provenienti da lavoro dipendente o pensione e i redditi di altra natura (terreni, fabbricati, capitale, impresa, eccetera).

E' dai documenti presentati al Fisco che il lavoratore può ricavare i dati reddituali da allegare alla domanda di concessione dell'assegno integrativo. Ma quali cifre deve riportare? Secondo la legge, i redditi da considerare sono quelli «soggetti all'Irpef». Resta però un dubbio: gli «oneri deducibili» (spese mediche, premi di assicurazione, interessi sui mutui, eccetera) debbono esser sottratti? Per rispondere, bisogna lasciar da parte considerazioni strettamente giuridiche e tener conto che la soluzione più praticabile (che ha il vantaggio di essere anche la più equa) è quella di non sottrarre gli oneri suddetti. Infatti nei modelli 101 e 201 il lavoratore trova indicato il suo reddito imponibile al lordo delle 18 mila lire di «oneri e spese personali» (cifra che in sostanza costituisce una forfettizzazione della voce «oneri deducibili»). Inoltre — e questo argomento dovrebbe tagliar la testa al toro — la soluzione

ne qui proposta è l'unica che permetta la verifica, nel modello 740, del rapporto fra i redditi da lavoro dipendente e quelli di altra natura.

Una volta chiarito il dubbio accennato, sarebbe opportuno che gli enti erogatori degli assegni e delle aggiunte di famiglia si preoccupassero di agevolare il compito dei lavoratori predisponendo un modulo con l'indicazione delle cifre da riportare, facendo riferimento alla loro collocazione nei documenti presentati al Fisco (ad esempio, adottando la soluzione proposta, le cifre da trascrivere sarebbero le seguenti: per i membri della famiglia che presentano solo i modelli 101 o 201, il reddito indicato nel riquadro contrassegnato col numero 8; per quelli che presentano il modello 740-S, i redditi indicati nel rigo 73 e nel rigo 75; per quelli che presentano il modello 740, i redditi indicati nel rigo 24 e nel rigo 32).

L'USO DI UN MODULO uniforme, oltre a semplificare gli adempimenti da parte dei lavoratori e delle stesse aziende, avrebbe il vantaggio, se impostato in modo idoneo, di permettere all'Inps e agli altri enti erogatori di acquisire dati sul numero delle famiglie meno abbienti distribuite per livelli di reddito e per figli a carico: dati essenziali per i futuri adeguamenti e perfezionamenti di una legge il cui contenuto trae origine dalle travagliate trattative che portarono all'accordo Scotti.

I suggerimenti formulati, dedotti a lume di naso dalla lettura della legge, non possono certo supplire alla mancanza di chiarimenti e istruzioni da parte degli organi competenti; intendono semplicemente sollecitare la loro emanazione in tempo utile affinché i lavoratori con situazioni reddituali insufficienti per vivere possano trovare nella busta-paga di luglio la modesta, ma pur sempre preziosa integrazione prevista dall'accordo del 22 gennaio.